

IL PIACERE DEL « CORSO »

1. — I « corsi » di diritto romano, che costituivano una delle caratteristiche principali della scuola romanistica italiana, si vanno rarefacendo. Certo, l'eccellenza di alcuni corsi o trattati recenti (si pensi ai volumi dell'Arangio-Ruiz, a quelli del Biondi, a quelli del Grosso) inducono molti docenti alla loro « adozione », con conseguente rinuncia alla stampa di un corso di lezioni a loro firma. Ma, a parte ciò, vi è proprio il fatto innegabile di una certa quale, come dire?, pigrizia, che si va gradualmente diffondendo nell'insegnamento universitario italiano.

È una pigrizia, intendiamoci, almeno parzialmente giustificata dalle condizioni in cui l'insegnamento accademico è costretto a svolgersi nel nostro paese (sarebbe troppo lungo e amaro discorso parlarne qui, ora). Comunque, rimane la constatazione, non certo giuliva, che i bei « corsi » di una volta, ampi, chiari, discorsivi e persuasivi, si fanno vedere con sempre minore frequenza.

Ragione di piú, questa, per essere grati all'Archi per il suo recentissimo testo sulla donazione (Archi, *La donazione. Corso di diritto romano* [Milano 1960] p. VIII-300), che emerge da una lunga esperienza di studi in argomento e che ha tutte le piú felici caratteristiche del genere letterario in cui dichiaratamente si iscrive.

Il corso è volutamente asistemático (vi insiste l'a. a p. VII della Prefazione). In una introduzione ed in quindici successivi capitoli, l'A. prende per mano il lettore (non dimenticando che si tratta di un giovane studente) e lo porta con pacatezza a destinazione, dal periodo arcaico a Giustiniano. Tali sono la sicurezza del suo orientamento e il piacere che egli prova (e vuol far provare al lettore) nella lunga passeggiata, che l'a. si permette non di rado qualche sosta o qualche deviazione, onde far meglio apprezzare il variatissimo panorama. Ne consegue, per chi legge, una impressione gradevole e riposante, che soverchia di gran lunga gli eventuali dubbi o dissensi su questo o quel punto particolare.

* In *Labeo* 7 (1961) 421 s., 39 (1993); e da GUARINO, « *Mandatum credendi* » (1982) 7-18.

Quanto al disegno generale, sarebbe difficile, allo stato attuale dei nostri studi, contestarne la plausibilità. La storia della donazione è divisa in quattro fasi: quella arcaica, anteriore alla *lex Cincia*, in cui la *donatio* si qualifica semplicemente come l'attribuzione del *dominium* su una cosa propria; quella dalla *lex Cincia* a Costantino, in cui la *donatio* passa ad essere caratterizzata come una causa di attribuzione gratuita, cui deve accompagnarsi (secondo la giurisprudenza adrianea) il preciso *animus* del donante di determinare l'arricchimento del donatario; quella da Costantino (323 d. C., cfr. Vat. 249) a Giustiniano, in cui la donazione assume natura di negozio; e finalmente quella giustiniana e postgiustiniana, risultante (in maniera non sempre univoca) dai testi elaborati del *Corpus iuris*. Naturalmente, la parte più diffusa è quella relativa alla seconda fase, la fase classica dell'istituto, in cui si ritrovano, debitamente semplificate o riassunte, alcune delle ricerche più felici dell'autore.

Ottimo corso, dunque. È degna conclusione di un importante ciclo di indagini, che è, a sua volta, solo, ovviamente, una parte di quella (passata e futura) « esperienza di studio », di cui troppo modestamente l'a. (p. VIII) dichiara che « se non altro ha aspirato ad essere onesta ». Poter dire a un amico che si sbaglia è, in questo caso, una vera soddisfazione.

2. — Il « piacere del corso », del quale ebbi a parlare vari anni fa (in *Labeo* 7 [1961] 421 s.) a proposito delle lezioni pubblicate dall'Archè sulle donazioni, è un piacere che, negli ultimi tempi, gli studiosi di diritto romano si sono concessi sempre più raramente, fatta eccezione per pochi, anzi pochissimi, tra i quali ho figurato (spero non sfigurando) anche io.

Facile per molti docenti di « Pandette » (non voglio dire per tutti) trincerarsi dietro il disinteresse degli studenti di giurisprudenza per le antichità romane o dietro la scarsa comprensione della lingua latina cui gli studenti sono stati ridotti dalle insane riforme degli studi preuniversitari seguitesi dal 1968 in poi. La realtà, tralasciando i casi (talvolta al limite dello scandalo o di altro) di coloro che sono indotti da diverse e lucrose occupazioni a non dedicarsi in modo vero ed efficace all'insegnamento, la realtà è che spesso sono proprio i professori ad allontanare dalle proprie cattedre gli studenti: o perché propinano loro argomenti troppo difficili da comprendere senza un parallelo impegno di illustrazione e di chiarificazione in termini accessibili ai non iniziati; o perché ripetono per anni ed anni la stessa risaputa tiritera, mai o quasi

mai passando allo svolgimento di nuovi temi e al tentativo di allettare nuovi ascoltatori; o infine perché di Roma e del diritto romano parlano agli studenti di giurisprudenza del nostro secolo proprio come questi tendono ingenuamente a credere, proprio come di cose diverse e lontane, diverse e lontane perché « antiche », senza spiegare (e, chissà, senza avvertire, i cattivi storiografi che sono) i profili dell'attualità contemporanea che inducono o devono indurre un giurista moderno alla loro comprensione.

Non così, a Dio piacendo, Filippo Gallo, professore di diritto romano a Torino e, per supplenza, anche nella nuova università di Alessandria, il quale dichiara di aver tratto stimoli preziosi dagli studenti che lo hanno in sempre maggior numero seguito (evidentemente perché da lui in sempre maggior numero accattivati), per pubblicare un « corso di lezioni » degno della migliore tradizione italiana, e in particolare degno del luminoso esempio del suo maestro Giuseppe Grosso. Titolo: *Synallagma e « conventio » nel contratto*. Significativo sottotitolo: *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne* (Torino, Giappichelli, 1992, p. IV-262).

Il corso è, per ora, un primo volume, che si ferma a Labeone, ma che appunto perciò coinvolge nel discorso i successivi giuristi sino a Ulpiano, anzi la giurisprudenza postclassica sino a Giustiniano. Esso sviluppa (con alcune varianti) idee che l'a. ha in gran parte già espresse in precedenza altrove e che in questa sede non è possibile, addirittura non è il caso discutere o tornare a discutere (per esempio chiedendosi se le inclinazioni diairetiche che il Gallo attribuisce a Labeone non siano in realtà, almeno in parte, le inclinazioni proprie dello stesso Gallo).

Quello che ritengo doveroso fare, in questa nota, è di esprimere il mio compiacimento di lettore per la chiarezza del dettato, per la illuminante precisione delle traduzioni italiane dei numerosi passi latini, per il fervore della discussione. Un fervore, quello argomentativo, che è segno inequivocabile di nobile passione per l'insegnamento.

3. — Dal momento che ci sono, e dal momento che il « piacere del corso » è stato da me sentito con particolare intensità nel periodo finale della mia carriera didattica, in cui sono passato dall'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano a quello del Diritto romano approfondito, voglio concedermi qui una licenza: quella di trascrivere alcuni capoversi del capitolo introduttivo del corso di lezioni che ho dedicato alla storia, per vero generalmente negletta, del mandato di credito.

Le pagine che seguono — scrivevo — espongono in sintesi un

« corso di diritto romano » o, come si diceva in altri tempi, un « corso di Pandette ». Esse cioè riassumono un piccolo ciclo di lezioni, e di connesse esercitazioni di seminario, che ho svolto nell'anno accademico 1981-82 allo scopo di guidare gli studenti (prendendo non di rado consiglio anche da loro) nello studio approfondito, sul piano tecnico-giuridico e su quello storico, di un « istituto » del diritto romano: quello del *mandatum pecuniae credendae* o, in corrente italiano, del mandato di credito.

Ecco il motivo per cui risolvo senza indugio e senza esitazioni il problema della dedica. Dedico il libro ai miei studenti di oggi e di ieri, e forse dovrei aggiungere anche di l'altro ieri. Alcuni dei quali (parlo di avantieri, si intende) mi sono attualmente collaboratori o colleghi, mentre altri, lo so e mi piace, degli studenti attuali sono i genitori, se non addirittura (è possibile che ve ne siano già alcuni?) i nonni.

Visto che li ho citati, parliamo un momento dei nonni. Non dei pochi e, tutto sommato improbabili giovani di una volta che siano stati miei studenti negli anni comunque tanto lontani in cui iniziai (fu nel 1938-39, se ben ricordo) il mio insegnamento universitario, ma di quelli (di quelli che restano, dovrei precisare): di quelli, voglio dire, che furono con me e prima di me gli allievi dei corsi biennali di diritto romano (corsi che erano allora obbligatori per tutti, si badi) impartiti nelle università italiane da illustri ed austeri studiosi. Studiosi che ci parlavano (e ci scrivevano, nei loro libri a litografia od a stampa) con la tranquilla certezza che il nostro bagaglio di nozioni di riferimento (alla storia del diritto romano in generale e agli istituti del diritto privato romano in particolare) fosse non solo notevolmente cospicuo, ma pronto in ogni occasione a sovvenire la memoria. E con la sicurezza, si aggiunga, che il latino ed il greco, di cui letteralmente ci inondavano, noi lo capivamo, anche nelle sottigliezze, a colpo d'occhio.

Chi, ad esempio, ha frequentato l'università di Napoli negli anni trenta (e lo stesso può dirsi per il decennio precedente e per quello successivo) è stato necessariamente allievo (più o meno assiduo, non so) di Siro Solazzi e ricorderà ancora di lui, non senza qualche sgomento, i densissimi due tomi sul diritto ereditario, o i quattro volumi sulle servitù prediali, o quelli sull'estinzione delle obbligazioni e sulla compensazione, o quelli ancora sul concorso dei creditori, o infine, di gran lunga il più aspro di tutti, il corso sulla revoca degli atti fraudolenti. Un libro, l'ultimo, di cui il primo capitolo toccava le cento pagine e portava il lettore alle soglie della allucinazione nella ricerca inesorabile, in polemica serratissima con i più risonanti nomi del Gotha romanistico

